Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967, n. **1411.**

Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, vistato dai Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — BOSCO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 29. — GRECO

Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

La gente dell'aria comprende le persone che prestano una attività professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche, inquadrate nelle rispettive categorie a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il personale di volo della prima categoria addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili, ai sensi dello art. 732, n. 1 del codice della navigazione, comprende:

1) i comandanti superiori;
2) i primi comandanti;
3) i comandanti;
4) gli ufficiali di rotta di prima classe;
5) gli ufficiale di rotta di seconda classe;
6) i piloti di prima classe;
7) i piloti di seconda classe;
8) i piloti collaudatori;
9) i piloti istruttori.

Il personale di volo della seconda e della terza categoria addetto agli apparati radioelettrici, gli apparati motori e agli altri meccanismi di bordo, ai sensi dell'art. 732, n. 2 e n. 3, del codice della navigazione, comprende:

1) i radioelettricisti di bordo;

2) i motoristi di bordo;

3) qualunque altra persona addetta, a bordo, a strumenti o meccanismi destinati alla condotta dell'aeromobile;

4) le persone addette, su aeromobili da lavoro aereo, alla manovra di apparati inerenti all'impiego industriale di tali aeromobili.

Il personale della quarta categoria addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'art. 732, n. 4 del codice della navigazione comprende tutto il personale di bordo non indicato nei precedenti commi del presente articolo.

TITOLO II
DELL'ENTE NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA

Art. 3.

L'Ente nazionale della gente dell'aria di cui all'art. 736 del codice della navigazione attende all'iscrizione della gente dell'aria negli albi e nel registro, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

L'ente è dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Sono organi dell'ente:

il presidente;
il consiglio direttivo;
il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovraintende alla sua attività, convoca e presiede il consiglio direttivo.

Art. 4.

Il consiglio direttivo è costituito da:

a) un consigliere di Stato che lo presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

b) due membri designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale.

I componenti del consiglio direttivo, sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Il consiglio direttivo:

1) provvede all'amministrazione dell'ente;

2) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni;

3) approva il conto consuntivo;

4) nomina il segretario dell'ente, il cui rapporto di impiego è disciplinato dal regolamento previsto al successivo punto 6);

5) determina l'ammontare del contributo annuo per le spese di funzionamento dell'ente, da corrispondere da parte degli iscritti con le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo art. 8;

6) delibera il regolamento organico diretto a stabilire la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ente, compreso il segretario da sottoporre alla approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello del tesoro;

7) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente regolamento e da speciali disposizioni.

Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi sono inviate entro quindici giorni dalla loro adozione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai fini della approvazione di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 6.

Il segretario dell'ente nazionale della gente dell'aria cura:

1) la tenuta degli albi e del registro della gente dell'aria e il rilascio dei relativi libretti e certificati;

2) l'istruttoria delle domande di iscrizione e la esecuzione delle iscrizioni, a seguito delle deliberazioni del consiglio direttivo;

3) l'autenticazione, l'annullamento e il rinnovo dei libretti, degli estratti e dei certificati;

4) l'esecuzione delle variazioni e annotazioni sugli albi e sul registro, nonchè sui libretti, sugli estratti e sui certificati;

5) l'annotazione dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione deliberati dal consiglio direttivo;

6) l'adempimento di ogni altro incarico commessogli da leggi e da regolamenti.

Art. 7.

Il controllo sulla gestione dell'ente è esercitato da un collegio di revisori dei conti composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri del tesoro, dei trasporti e dell'aviazione civile, del lavoro e della previdenza sociale.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile il quale, stabilisce anche la misura annua dell'emolumento previamente concordata col Ministero del tesoro.

I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere confermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; essi partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

Un regolamento interno, deliberato dal consiglio direttivo e approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, determina le norme per il funzionamento e l'amministrazione dell'Ente, la quota di iscrizione e i diritti per il rilascio dei libretti, degli estratti e dei certificati, nonchè le modalità della relativa riscossione.

La quota di iscrizione deve essere commisurata alle esigenze di funzionamento dell'ente, sulla base delle previsioni di bilancio. La misura dei diritti non deve superare il costo del servizio prestato.

TITOLO III
DELL'ISCRIZIONE DELLA GENTE DELL'ARIA

Art. 9.

In tre distinti albi nazionali è iscritto cronologicamente, secondo l'ordine di presentazione delle domande, il personale di volo delle prime tre categorie, ai sensi dell'art. 735, comma primo, del codice della navigazione.

Per l'iscrizione nell'albo con la qualifica di comandante superiore, l'interessato deve presentare il relativo diploma rilasciato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministro stesso.

L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.

Ogni albo deve contenere per ciascun iscritto le seguenti indicazioni:

1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;

2) fotografia, connotati e segni caratteristici;

3) titolo professionale che l'iscritto riveste al momento della domanda e mansioni aeronautiche in atto ed antecedentemente esercitate;

4) indicazione dei datori di lavoro, delle date di assunzione e di licenziamento;

5) dati concernenti le licenze aeronautiche conseguite dall'iscritto;

6) servizio militare prestato, in quale specialità e con quale grado e data di cessazione dal servizio;

7) titoli di studio posseduti;

8) ricompense per azioni meritorie;

9) notizie sommarie circa l'attività annuale di volo;

10) incidenti di volo occorsi all'iscritto, con riassunto sommario di ciascun incidente in base ai risultati ufficiali delle relative inchieste;

11) risultato delle visite sanitarie periodiche in caso di idoneità;
12) pene disciplinari;
13) procedimenti penali e loro esito;
14) polizze di assicurazione obbligatoria e trattamento di previdenza a favore dell'iscritto;
15) data e luogo di prestazione del giuramento.

Le indicazioni predette sono aggiornate a cura del segretario dell'ente sulla base degli elementi che gli interessati sono tenuti a fornire tempestivamente.

Art. 10.

Nel registro è iscritto cronologicamente il personale di volo della quarta categoria, addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'art. 735, comma primo, del codice della navigazione.

Le iscrizioni si effettuano secondo le disposizioni del precedente articolo, in quanto applicabili.

Art. 11.

In un apposito albo nazionale sono iscritti cronologicamente secondo l'ordine di presentazione della domanda, ai sensi dello art. 735, comma secondo, del codice della navigazione, i capiscalo. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.

L'albo deve contenere, per ciascun iscritto, le seguenti indicazioni:

1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;
2) fotografia, connotati e segni caratteristici;
3) capacità tecniche possedute ed indicazione sommaria delle attività aeronautiche esercitate.

Art. 12.

In un altro albo nazionale è iscritto cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 735, comma secondo, del codice della navigazione, il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo. L'albo, oltrechè contenere le indicazioni elencate nell'art. 9 del presente regolamento, deve precisare se l'iscrizione abbia luogo con la qualifica di ingegnere aeronautico o con quella di perito aeronautico, a norma dello art. 734 del codice stesso.

Le indicazioni predette sono aggiornate con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 13.

Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare:

1) di essere cittadini italiani, salvo nei casi previsti dallo art. 737, secondo e terzo comma, del codice della navigazione;
2) di aver domicilio in uno dei comuni della Repubblica;
3) di non aver subìto condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta;
4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti;
5) di possedere i necessari requisiti di idoneità fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione.

Art. 14.

La stessa persona può conseguire l'iscrizione per diverse qualifiche. L'iscrizione negli albi e nel registro resta sospesa per il periodo durante il quale il richiedente sia vincolato dal servizio militare attivo.

Art. 15.

Nei casi previsti dall'art. 737, comma secondo e terzo del codice della navigazione, il segretario dell'ente, ricevuta la domanda per la iscrizione negli albi o nel registro da parte di chi, pur essendo di nazionalità italiana, non sia cittadino italiano, ovvero sia straniero, la trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per la necessaria autorizzazione.

Ove l'autorizzazione sia concessa, il segretario sottopone la domanda, con i relativi documenti, al consiglio direttivo per la sua pronuncia.

Art. 16.

Le domande per l'iscrizione negli albi e nel registro, corredate dai documenti prescritti, devono essere sottoposte al consiglio direttivo, il quale, se risulti provata la sussistenza dei requisiti stabiliti, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda deve essere pronunciato dopo aver sentito il richiedente.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla ricezione della domanda. Il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 17.

Prima di procedere all'iscrizione del personale di volo della prima categoria, in possesso di uno dei titoli professionali previsti dall'art. 739 del codice della navigazione, il segretario dell'ente invita la persona da iscrivere a prestare giuramento secondo le formalità che seguono.

Il giuramento è prestato con l'assistenza di due testimoni, nelle mani di un componente del consiglio direttivo, il quale legge ad alta voce la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al Suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse ».

Terminata la lettura, l'interessato pronuncia, con voce chiara le parole:

« Lo giuro ».

Dell'atto è compilato immediatamente processo verbale, firmato dal componente del consiglio direttivo, da colui che ha giurato e dai testimoni.

Il documento è conservato nel fascicolo personale dell'iscritto. Gli estremi dell'atto sono trascritti sull'albo e sul libretto dell'iscritto.

Art. 18.

Ciascun iscritto è munito dall'ente di un libretto che contiene la fotografia del titolare e, in estratto, le indicazioni prescritte per ognuno dai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 ad eccezione di quelle concernenti le pene disciplinari ed i procedimenti penali con il relativo esito.

L'iscritto ha l'obbligo di presentare il libretto annualmente al segretario dell'ente per le eventuali annotazioni e varianti.

Il libretto è necessario per l'iscrizione presso l'ufficio di collocamento.

Art. 19.

Se il libretto è perduto o distrutto l'ente, eseguiti, ove occorra, i necessari accertamenti, munisce l'iscritto di un duplicato.

Finchè non sia rilasciato il nuovo libretto, può essere rilasciato un estratto dagli albi o dal registro.

Tale estratto sostituisce, ad ogni effetto, il libretto per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 20.

Il libretto è dichiarato annullato dall'ente in seguito a cancellazione effettuata ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento. E' inoltre annullato e ritirato nei seguenti casi:

1) in seguito a radiazione dell'iscritto dagli albi e dal registro;
2) quando sia ritrovato successivamente al rilascio del duplicato;
3) quando sia reso inservibile e sia opportuno rinnovarlo.

All'iscritto sospeso è ritirato il libretto, finchè dura lo stato di sospensione.

Art. 21.

La cancellazione dagli albi e dal registro ha luogo:

1) per morte dell'iscritto;
2) per cessazione dall'esercizio della professione aeronautica da parte dell'iscritto;
3) per la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 22.

La cancellazione in seguito a morte dell'iscritto si effettua d'ufficio.

Art. 23.

La cancellazione per cessazione dell'esercizio della professione aeronautica si effettua:

1) su dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare lo esercizio della professione;

2) quando l'iscritto abbia interrotto l'esercizio della professione per un periodo maggiore di cinque anni consecutivi.

Art. 24.

Coloro i quali, essendo stati cancellati dagli albi e dal registro in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, intendano riprendere l'esercizio della professione aeronautica, possono essere nuovamente iscritti.

Essi devono produrre i documenti previsti dall'art. 13 del presente regolamento, eccetto il titolo di studio.

Art. 25.

Nell'esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 1250 del codice della navigazione, il consiglio direttivo procede alla contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni perchè l'interessato possa presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

Art. 26.

Ai componenti dell'equipaggio dell'aeromobile la censura è inflitta per lievi mancanze disciplinari.

In caso di recidiva per fatti per i quali fu inflitta la censura, o di gravi mancanze in servizio ed anche fuori del servizio, in relazione all'art. 1251 del codice della navigazione, è inflitta la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni, o, nei casi più gravi l'inibizione dall'esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni.

La cancellazione dagli albi e dal registro è inflitta per infrazioni disciplinari e professionali che rivestano carattere di gravità tale che, a giudizio motivato del consiglio direttivo, rendano incompatibili la permanenza dell'iscritto tra la gente dell'aria.

Alla inibizione dall'esercizio della professione aeronautica ed alla cancellazione dagli albi e dal registro nei confronti dei componenti dell'equipaggio di cui al presente articolo e degli altri appartenenti alla gente dell'aria di cui al successivo art. 27, si procede altresì a norma dell'art. 1258 del codice della navigazione.

Le pene disciplinari previste dal presente articolo e dal successivo art. 27 sono irrogate dal consiglio direttivo dell'ente nazionale della gente dell'aria in conformità alle norme di cui agli articoli 1251, 1253, 1254 e 1258 del codice della navigazione.

Art. 27.

Agli altri appartenenti alla gente dell'aria, l'inibizione dallo esercizio della professione, fino a tre mesi, è inflitta per gravi mancanze in servizio ed anche fuori servizio.

E' inflitta la cancellazione dall'albo nei casi contemplati dal precedente art. 26, comma terzo.

Art. 28.

Il consiglio direttivo può sospendere con provvedimento motivato, dall'esercizio della professione aeronautica, a titolo cautelare, l'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare. La sospensione non può superare la durata di sei mesi.

Art. 29.

Contro le decisioni del consiglio direttivo concernenti la iscrizione negli albi e nel registro, la cancellazione dai medesimi, le annotazioni relative agli iscritti e i provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami nominata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Tale commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal presidente del suddetto organo e composta da due funzionari di qualifica non inferiore a ispettore generale o qualifica equiparata, designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Della commissione fa parte anche un funzionario dell'ente, con mansioni di segretario.

Il ricorso, redatto in carta legale e diretto al presidente della commissione, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla segreteria del consiglio direttivo. Il consiglio è tenuto a trasmetterlo, entro un mese, alla commissione dei reclami con le proprie controdeduzioni; queste devono, a cura della commissione, essere notificate al ricorrente non oltre 15 giorni prima della riunione fissata per la trattazione del ricorso. Il ricorrente può, fino a cinque giorni dalla riunione, inviare memorie alla commissione.

La riunione per la trattazione del ricorso deve essere fissata, dal presidente della commissione, entro il termine massimo di due mesi dal ricevimento del ricorso e delle controdeduzioni da parte del consiglio direttivo.

Il ricorrente può chiedere di essere sentito nella riunione.

TITOLO IV

DEI TITOLI DI STUDIO

Art. 30.

Per il conseguimento dei titoli professionali previsti dallo art. 739 del codice della navigazione è necessario il possesso:

1) del diploma di maturità classica o scientifica o altro titolo equipollente per il comandante superiore, primo comandante, comandante ed ufficiali di rotta e per i piloti istruttori (di voli strumentali);

2) del diploma di licenza di scuola media o altro titolo equipollente per tutti gli altri titoli professionali e per il comandante di aeromobile adibito a lavoro aereo, il cui peso massimo al decollo non superi kg. 5.700.

Art. 31.

Può essere iscritto nell'albo del personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento:

a) con la qualifica di ingegnere, preposto alla progettazione, alla costruzione e all'allestimento di aeromobili o di motori di aeromobili e alle officine di costruzioni di aeromobili o di motori di aeromobili, chi abbia conseguito presso una delle scuole di ingegneria aeronautica la laurea in ingegneria aeronautica. Sono tuttavia dispensati da tale titolo gli ingegneri provenienti dalla prima categoria (aeronautici) del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — se abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo. Ne sono inoltre dispensati i docenti in scienze aeronautiche nelle scuole di ingegneria aeronautica;

b) con la qualifica di perito aeronautico, chi sia in possesso del relativo diploma.

TITOLO V

DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DELLA GENTE DELL'ARIA

Art. 32.

I titoli previsti nell'art. 739 del codice della navigazione indicano le funzioni spettanti all'iscritto.

Nessuno può essere assunto con qualifiche e mansioni diverse da quelle per le quali è iscritto negli albi o nel registro.

Art. 33.

Il comandante dell'aeromobile è nominato dall'esercente il quale può in ogni momento dispensarlo dal comando, salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto d'impiego.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Le persone indicate negli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, che, all'atto della sua entrata in vigore, esercitano una delle professioni proprie della gente dell'aria, devono, entro sei mesi, presentare all'ente domanda in carta legale, tendente ad ottenere l'iscrizione negli albi o nel registro.

Il consiglio direttivo può esentare le persone anzidette dal presentare i documenti prescritti dagli articoli suaccennati, qualora venga accertato diversamente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Il numero progressivo con il quale a termini degli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, deve essere contraddistinta ogni iscrizione, è attribuito, per le persone contemplate dal presente articolo, secondo l'anzianità di esercizio della professione da parte dell'iscritto e, in caso di pari anzianità, in base alla maggiore età.

Art. 35.

I piloti, gli ufficiali di rotta, i marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti), i motoristi ed i capiscalo che, all'atto della entrata in vigore del presente regolamento, si trovino in regolare servizio presso aziende aeronautiche civili da almeno un anno, conservano la loro qualifica e come tali sono iscritti negli albi o nel registro, anche se sprovvisti dei titoli richiesti dal presente regolamento.

Art. 36.

Possono conseguire il titolo di comandante, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto, i piloti, che all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitato professionalmente, per almeno due anni, le funzioni di pilota o che abbiano per almeno dieci anni, svolto attività aeronavigante nell'aviazione militare, con un minimo di almeno duemila ore di volo complessive.

Art. 37.

I marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti) e i motoristi, che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento abbiano esercitato professionalmente almeno per un anno le rispettive funzioni possono ottenere l'iscrizione nella qualifica superiore della loro specialità, anche quando siano sprovvisti dei titoli richiesti.

Art. 38.

Gli ingegneri che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano preposti da almeno tre anni alla progettazione, alla costruzione, ed all'allestimento di aeromobili e di motori di aeromobili, e ad officine di costruzione di aeromobili o di motori di aeromobili, conservano le loro mansioni e possono essere iscritti nell'apposito albo anche se siano sprovvisti del titolo di cui all'art. 31, lettera *a*).

Art. 39.

La composizione dell'equipaggio degli aeromobili è determinata dall'esercente con l'osservanza delle norme emanate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 54.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente la proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 55.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente la proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 56.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **57**.

Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali, integrate dalla presente legge, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtù della presente legge, si applicano anche alle società costituite posteriormente alla entrata in vigore della legge 18 marzo 1965, n. 170, e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1965, n. 170, la società interessata decade dalle agevolazioni di cui alla legge medesima qualora, entro cinque anni dalla data del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non sia stato effettuato in tutto o in parte rilevante, l'ammodernamento degli impanti o delle attrezzature, indicato nella relazione allegata alla domanda. La decadenza non si verifica se, con altri mezzi attuati dalla società, siano state ugualmente conseguite le finalità della legge o realizzata la parte del programma di massima, di cui all'articolo 5 della legge medesima, eventualmente indicata nel decreto, o altro programma previamente comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Se il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla data stessa.

La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170, entro un anno dalla scadenza del quinquennio.

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, le parole: lire 20.000 sono sostituite con le parole: lire 1.000.000.

Al primo comma, prima della lettera *a*) sono aggiunte le parole: L'imposta del registro è fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della società che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.

Art. 4.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtù della presente legge si applicano anche alle società di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge stessa si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento delle relative imposte.

Si osservano le disposizioni del quarto comma dello articolo 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — TOLLOY — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti per la 2ª sessione 1966.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1966 della commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1965;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: REALE

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 2ª sessione 1966

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Accornero Giorgio	3-12-1936	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
2. Albertario Edoardo	2- 7-1926	Pavia	Roma	Albo degli avvocati
3. Alberti Francesco	25- 9-1902	Blera (Viterbo)	Roma	Non iscritto
4. Allevi Libero	4- 6-1902	Treviglio	Milano	Non iscritto
5. Alvisi Walther	3-10-1922	Bologna	Milano	Albo dottori commercialisti
6. Amodeo Italo	10- 8-1888	Roma	Voghera	Albo dottori commercialisti
7. Amorese Francesco Saverio	21- 9-1922	Venosa	Roma	Non iscritto
8. Arquint Francesco	21- 3-1912	L'Aquila	Firenze	Albo dottori commercialisti
9. Arsuffi Gian Tito	25- 9-1929	Pontida (Bergamo)	Bergamo	Albo dottori commercialisti
10. Aspesi Vittorio	5- 4-1929	Cardano al Campo	Gazzaniga	Albo dei ragionieri
11. Bagnoli Bruno	9- 5-1917	Livorno	Roma	Albo dottori commercialisti
12. Baldelli Libero	10- 1-1920	Santarcangelo di Romagna	Bologna	Non iscritto
13. Baldinucci Alfredo	11- 3-1902	Palagiano	Palermo	Non iscritto
14. Balestrini Virginio	19- 8-1935	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
15. Barbaro Ferdinando	19- 8-1921	Palermo	Messina	Albo dei ragionieri
16. Baricchi Pietro	20- 7-1924	Carpi	Genova	Albo dei ragionieri
17. Baroni Pier Ruggero	29-10-1925	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dei ragionieri
18. Barraco Giovan Battista	9-12-1922	Trapani	Trapani	Albo dottori commercialisti
19. Barsottelli Orlando	4-12-1908	Camaiore	Milano	Non iscritto
20. Belluati Renato	16- 3-1920	Mantova	Pavia	Albo dottori commercialisti
21. Beltramo Mario	23- 2-1919	Roma	Roma	Albo degli avvocati
22. Berardinone Paolo	14- 2-1924	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
23. Bergamaschi Ettore	4-10-1907	Lodi	Varese	Non iscritto
24. Bergamaschi Francesco	14- 1-1916	Calcio (Bergamo)	Bergamo	Albo dei ragionieri
25. Bergonzini Bruno	1- 2-1926	Formigine	Modena	Albo dei ragionieri
26. Bernoni Giuseppe	10- 8-1936	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
27. Bertacchi Giacomo	2- 2-1899	Chiuduno	Bergamo	Non iscritto
28. Bertone Mario	4-12-1907	Mezzanino Po (Pavia)	Abbiategrasso	Non iscritto
29. Bettinelli Aldo	25- 7-1920	Asola	Brescia	Non iscritto
30. Bettinelli Ivo	4-10-1929	Asola	Brescia	Non iscritto
31. Beverina Arturo	22-12-1921	Besozzo	Milano	Albo dottori commercialisti
32. Bianchi Bruno	27-12-1922	Siena	Siena	Non iscritto
33. Bianchi Bruno	16- 5-1925	S. Possidonio	S. Possidonio	Albo dottori commercialisti
34. Bianchi Gian Enrico	12- 1-1930	Torno	Como	Albo dei ragionieri
35. Bigatti Alessandro	12-10-1915	Alessandria	Genova	Albo dei ragionieri
36. Billeci Antonio	20- 6-1915	Palermo	Palermo	Albo dottori commercialisti
37. Boidi Mario	20-10-1907	Strevi (Alessandria)	Torino	Albo dottori commercialisti
38. Boletti Giorgio	14-10-1932	Biella	Milano	Albo dei ragionieri
39. Bombaglio Luigi	16- 8-1911	Varese	Varese	Albo degli avvocati
40. Bonanno Edoardo	18- 2-1908	Palermo	Palermo	Albo dottori commercialisti
41. Bond Giorgio	17- 8-1916	Dignano d'Istria	Belluno	Albo dei ragionieri
42. Bonsi Carlo	28- 9-1932	Brescia	Brescia	Albo dottori commercialisti
43. Borgnino Giuseppe	13- 4-1921	Asti	Novara	Albo insegnanti medi
44. Bossi Giuseppe	1- 8-1937	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
45. Bracco Riccardo	20- 1-1935	Firenze	Firenze	Albo dei ragionieri
46. Braconi Enrico	23- 8-1905	Siena	Siena	Albo dei ragionieri
47. Brandi Brandino	13- 6-1912	Livorno	Livorno	Albo dei ragionieri
48. Branduini Luigi	17- 9-1917	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
49. Broli Giuseppe	12- 7-1908	Brescia	Brescia	Albo dei ragionieri (Elenco speciale)
50. Bronzo Ettore	1-10-1939	Maglie	Torino	Albo dei ragionieri
51. Brunello Marialuisa	11- 9-1933	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
52. Bucciarelli Antonio	5- 1-1937	Como	Milano	Albo dei ragionieri
53. Buraglio Raffaele	10- 7-1923	Vergiate (Varese)	Milano	Albo degli avvocati
54. Busa Giorgio	3- 1-1935	Monselice	Padova	Albo dei ragionieri
55. Busnengo Maurizio	19- 1-1918	Civitavecchia	Civitavecchia	Albo dottori commercialisti (Elenco speciale)

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
56. Caldarelli Nino	16- 5-1933	Napoli	Napoli	Albo dottori commercialisti
57. Calimani Carlo	11- 6-1920	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
58. Calisse Cornelio	6- 8-1912	Arezzo	Roma	Non iscritto
59. Calisse Terenzio	27- 1-1917	Roma	Anzio	Albo degli ingegneri
60. Camerini Bruno	6- 3-1932	Roma	Roma	Albo dottori commercialisti
61. Cammareri Pietro	22- 8-1929	Delianova	Roma	Albo degli avvocati
62. Candelo Marcello	14- 4-1923	Capriglio	Torino	Albo dei ragionieri
63. Canepa Cinzio	31- 8-1905	Lucca	Firenze	Non iscritto
64. Cantù Giovanni	8- 3-1913	Roma	Foligno	Albo dottori commercialisti
65. Capone Santo	12- 6-1924	Paolisi	Milano	Albo dottori commercialisti
66. Carmazzi Franco Giuseppe	3-12-1934	Ciriè	Torino	Albo dei ragionieri
67. Carraro Luciano	9- 5-1923	Venezia	Venezia	Albo dei ragionieri
68. Carrera Mario Luigi	24- 9-1907	Novara	Novara	Non iscritto
69. Casanova Antonio	13- 6-1927	Cento	Cento (Ferrara)	Albo dottori commercialisti
70. Casetta Giuseppe	1- 6-1924	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
71. Cassano Remigio	21-10-1916	Ascoli Satriano	Roma	Albo dottori commercialisti
72. Castagna Luigi	11- 8-1937	Briosco (MI)	Carate Brianza	Albo dei ragionieri
73. Castri Pietro	5-10-1927	Monteleone d'Orvieto	Roma	Albo dottori commercialisti
74. Castria Luigi	11- 5-1936	Nola	Roma	Albo dei ragionieri
75. Cattaneo Ernesto	2- 2-1915	Lomazzo	Milano	Non iscritto
76. Cattani Leo	15- 1-1934	Lucca	Lucca	Albo dei ragionieri
77. Cecchini Pietro	25- 3-1920	Lucca	Lucca	Albo dei ragionieri
78. Ceriani Ezio	12- 5-1939	Milano	Como	Albo dei ragionieri
79. Cesana Enzo	13-12-1919	Milano	Milano	Non iscritto
80. Cetti Serbelloni Gabrio	27- 9-1938	Appiano Gentile (Como)	Milano	Albo dei ragionieri
81. Chiadini Ettore	6- 7-1894	Napoli	Roma	Albo dottori commercialisti
82. Ciappei Luigi	13- 2-1928	Gorizia	Firenze	Albo dei ragionieri
83. Citteri Umberto	10-10-1905	Trieste	Venezia	Albo degli attuari
84. Coen Bruno	11- 7-1936	Pistoia	Pistoia	Albo dottori commercialisti
85. Colalillo Nicolino	3-11-1933	Boiano	Boiano	Albo dottori commercialisti
86. Colli Aldo	28- 2-1905	Varese	Milano	Albo dei ragionieri
87. Coltellacci Romano	3- 7-1935	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
88. Comani Silvio	19- 9-1903	Pola	Milano	Albo dottori commercialisti
89. Comerio Sergio	30- 3-1931	Milano	Milano	Albo dei procuratori legali
90. Comparin Giovanni	24- 6-1924	Verona	Verona	Albo dei ragionieri
91. Consoli Giovanni	20-11-1935	Marcheno	Brescia	Albo dei ragionieri
92. Coppola Enrico	25- 8-1923	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Albo dei ragionieri
93. Cortellazzo Antonio	6- 9-1937	Este	Padova	Albo dei ragionieri
94. Cosimi Giovanni	14-12-1925	Subiaco	Roma	Non iscritto
95. Costantino Leandro	30- 5-1902	Melito di Porto Salvo	Milano	Albo dottori commercialisti
96. Crescenzi Carlo	4-11-1924	Roma	Roma	Albo dottori commercialisti
97. Crescenzi Giorgio	18- 9-1920	Roma	Roma	Albo dottori commercialisti
98. Crespi Giulio	24- 8-1895	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
99. D'Agostino Giuseppe	28- 8-1930	Belmonte Mezzagno	Palermo	Albo dei ragionieri
100. Dallù Luciano	21- 8-1933	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti e ragionieri
101. d'Angelo Tullio	22-10-1927	Napoli	Roma	Albo dottori commercialisti
102. Darbesio Enrico	16- 3-1914	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Non iscritto
103. Debernardi Giacomo	22- 9-1906	Caluso	Ivrea	Non iscritto
104. Debernardi Luigi	5-10-1907	Caluso	Torino	Non iscritto
105. de Feo Michele	2-11-1898	Barletta	Roma	Non iscritto
106. de Filippis Giulio	19- 7-1913	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
107. Degano Secondo	4- 2-1908	Venezia	Venezia	Non iscritto
108. Dellacasa Giorgio	13- 6-1933	Genova	Genova	Albo dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
109. Del Tin Alessio	31- 3-1937	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
110. De Luigi Mario	16-12-1901	Somma (Pavia)	Voghera	Non iscritto
111. De Martin Umberto	2- 8-1902	Venezia	Venezia	Non iscritto
112. De Vecchi Lino	21-11-1937	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
113. Di Leo Francesco	16- 1-1904	Palermo	Catania	Non iscritto
114. Di Nicola Giovito	2- 2-1929	Spoltore	Pescara	Albo dottori commercialisti
115. Di Sacco Giacomo	11- 9-1928	Pisa	Milano	Albo dottori commercialisti
116. Distasi Giuseppe	26- 9-1905	Bernalda	Napoli	Albo dottori commercialisti
117. Dogi Mario	3- 8-1914	Scansano	Firenze	Albo dottori commercialisti (elenco speciale)
118. D'Onghia Vincenzo	24- 4-1906	Noci	Roma	Albo dottori commercialisti
119. Ducci Roberto	20- 3-1938	Verona	Milano	Albo dei ragionieri
120. Ducoli Pietro	3- 6-1922	Darfo	Darfo	Albo dei ragionieri
121. Esini Gioacchino	18- 8-1907	S. Apollinare di Rovigo	San Donà di Piave	Albo degli avvocati
122. Falco Giovanni	15- 5-1934	Milano	Milano	Albo degli avvocati
123. Falqui-Massidda Silvio	15-12-1910	Como	Rovereto	Albo dei ragionieri
124. Fattore Tullio	27- 6-1897	Montagnana	Bergamo	Non iscritto
125. Favari Giuseppe	3- 7-1911	Genova	Genova-Sestri	Albo dottori commercialisti
126. Favilla Luigi	16- 3-1927	Lucca	Lucca	Albo dottori commercialisti
127. Federici Alberto	25-11-1920	Roma	Roma	Non iscritto
128. Fera Cesare	26-10-1900	Petrizzi	Sassari	Albo dei ragionieri
129. Ferrari Ezio	1- 3-1929	Milano	Milano	Ragionieri
130. Filogamo Giorgio	3- 8-1917	Torino	Milano	Non iscritto
131. Fiorentini Gian Battista Paolo	25- 1-1920	Bertonico	Crema	Non iscritto
132. Fiorentino Gaetano	1- 4-1924	Lipari	Torino	Albo dottori commercialisti
133. Fornario Franesco Paolo	19- 8-1908	Montescaglioso	Roma	Albo degli avvocati
134. Fragapane Alfredo	7- 2-1904	Porto Empedocle	Roma	Non iscritto
135. Fraizzoli Ivanoe	2- 5-1916	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
136. Francia Antonio	2- 9-1896	Ravenna	Forlì	Albo dei ragionieri
137 Freschi Giorgio	25- 8-1927	Piacenza	Piacenza	Albo degli ingegneri
138. Frizzera Bruno	28- 4-1917	Rankweil (Austria)	Trento	Albo dottori commercialisti
139. Frosini Romaldo	21- 1-1926	Serravalle Pistoiese	Milano	Albo dei ragionieri
140. Fucillo Luigi	5- 6-1925	Vico Equense	Milano	Albo dei ragionieri
141. Fuga Sergio	20- 1-1920	Milano	Roma	Non iscritto
142. Fugazza Alberto	20- 9-1924	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
143. Gai Secondo	23- 9-1925	Tigliole	Torino	Albo dei ragionieri
144. Galbiati Antonio	19- 1-1903	Venezia	Roma	Albo dottori commercialisti
145. Galli Mario	6- 8-1919	Chieti	Roma	Non iscritto
146. Gallo Antonio	27- 9-1897	Corbola di Rovigo	Padova	Non iscritto
147. Gambardella Gaetano	6- 1-1896	Atrani	Palermo	Non iscritto
148. Gasparella Alberto	31- 8-1928	Schio	Vicenza	Albo dottori commercialisti
149. Gerometta Valerio	27-10-1923	Vito d'Asio	Milano	Non iscritto
150. Ghezzi-Perego Ercole Maria	13-10-1906	Alessandria	Milano	Albo degli avvocati
151. Ghirardelli Luigi	1- 2-1912	Rio Marina	Darfo	Albo dei ragionieri
152. Ghittoni Giorgio	20- 4-1918	Modena	Modena	Albo degli avvocati
153. Giacomarra Franco	13- 3-1926	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
154. Giorcelli Domenico	18-11-1913	Castiglione Olona	Genova	Albo dei ragionieri
155. Giorgetti Emilio	9-12-1926	Cazzago Brabbia	Cazzago Brabbia	Albo dei ragionieri
156. Giorgio-Pasqualino Vito	15- 6-1928	Lauria	Napoli	Non iscritto
157. Giovanelli Ambrogio	8-12-1933	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
158. Giovanetti Vincenzo	2-10-1917	Loreto Aprutino	Cologno Monzese	Albo dottori commercialisti
159. Giraldi Beatrice in Malpezzi	17-10-1908	Imperia	Alassio	Albo dei ragionieri
160. Girola Renato	26- 8-1924	Milano	Milano	Albo degli ingegneri
161. Gobbi Vittorio	27- 1-1916	Novi Ligure	Milano	Albo dottori commercialisti
162. Grandi Elio	22- 8-1925	Guiglia	Roma	Albo dottori commercialisti
163. Grasso Giuseppe	10- 2-1912	Pozzuoli	Roma	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
164. Graziani Natale	25-12-1922	Civitella di Romagna	Forlì	Albo degli avvocati
165. Greco Luigi	21- 6-1911	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
166. Guidi Guido	23- 6-1921	Palermo	Roma	Albo degli avvocati
167. Gulinatti Gaetano	5-11-1907	Palermo	Bergamo	Albo dottori commercialisti
168. Iannarone Luigi	25-11-1898	Bari	Milano	Non iscritto
169. Jarach Lorenzo	6-12-1930	Roma	Mondovì	Albo dottori commercialisti
170. Labadini Pieruccio detto Pietro	4- 9-1912	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Albo dottori commercialisti (elenco speciale)
171. Lacagnina Giuseppe	11- 1-1912	Caltanissetta	Caltanissetta	Albo dottori commercialisti
172. Ladisa Leonardo	7- 6-1911	Genova	Genova	Albo dottori commercialisti (elenco speciale)
173. Latini Nino	6-10-1917	Brindisi	Brindisi	Albo dottori commercialisti
174. Lauriola Pietro Italo	24-11-1931	Ariano di Puglia	Lucera	Albo dottori commercialisti
175. Lenzi Gianni	18- 1-1936	Firenze	Firenze	Albo dei ragionieri
176. Leoni Giuseppe	6- 4-1920	Padova	Milano	Albo dottori commercialisti
177. Lercari Attilio	6-10-1920	Genova	Genova	Non iscritto
178. Lio Fausto	22- 3-1924	Castiglione Cosentino	Cosenza	Albo dottori commercialisti (elenco speciale)
179. Lombardi Fernando	4-11-1923	Napoli	Roma	Albo dei ragionieri
180. Lo Prete Francantonio	30-10-1938	Messina	Messina	Albo dottori commercialisti
181. Lucatelli Lorenzo	16-11-1904	Trapani	Lucca	Non iscritto
182. Luise Pietro	4- 2-1917	Cosenza	Napoli	Albo dottori commercialisti
183. Lunghetti Renato	28- 7-1915	Siena	Siena	Albo dottori commercialisti
184. Maccioni Giovanni	8- 3 1926	Nuoro	Cagliari	Albo dottori commercialisti
185. Maestrucci Giampaolo	12- 6-1938	Firenze	Firenze	Albo dei ragionieri
186. Maffei Rodolfo	19- 2-1901	Bellizzi Irpino (Avellino)	Milano	Albo dottori commercialisti
187. Maisto Francesco	22- 9-1916	Giugliano in Campania	Giugliano in Campania	Albo dottori commercialisti
188. Manfredi Andrea	18- 6-1904	Intra Verbania	Varese	Non iscritto
189. Mantegazza Marco	9- 1-1937	Bollate	Novate Milanese	Albo dei ragionieri
190. Mantellini Umberto	30- 6-1926	Milano	Milano	Non iscritto
191. Marandino Angelo	23- 9-1904	Capaccio	Roma	Albo dottori commercialisti
192. Marangoni Arturo	22- 1-1938	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
193. Marchente Roberto	30- 9-1916	San Nazario	Milano	Albo dei ragionieri
194. Marchiò Angelo	15-10-1928	Livorno	Torino	Albo dottori commercialisti
195. Marè Arrigo	16- 5-1911	Bergamo	Rapallo	Non iscritto
196. Mariella Alfonso	17- 1-1913	Gioia del Colle	Milano	Albo dottori commercialisti (elenco speciale)
197. Marnetto Renato	6- 5-1927	Torino	Tolmezzo	Albo dottori commercialisti
198. Martelli Adolfo	3- 3-1929	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
199. Martino Luigi	20- 7-1905	Napoli	Roma	Non iscritto
200. Masella Elio	16- 1-1912	Pontedera	Milano	Albo dottori commercialisti
201. Masetti Severina detta Vera	9- 2-1908	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
202. Mavellia Girolamo	31-10-1924	S Ferdinando di Puglia	Milano	Albo dei ragionieri
203. Mazzarella Armando	28- 8-1887	S Giorgio del Sannio	Benevento	Non iscritto
204. Mazzoleni Giuseppe	22- 4-1911	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
205. Mazzoli Enea	1- 8-1927	Argelato	Torino	Non iscritto
206. Mazzuoli Virgilio	27- 7-1920	Siena	Siena	Albo dottori commercialisti
207. Mella Angelo	8- 8-1934	Novara	Novara	Albo dei ragionieri
208. Meloni Marco	8-10-1923	Decimomannu	Cagliari	Non iscritto
209. Menconi Giovanni detto Nino	26- 8-1920	Carrara	Carrara Fraz. Avenza	Albo dottori commercialisti
210. Mercadante Giuseppe	25- 2-1907	Palermo	Palermo	Albo dottori commercialisti
211. Merlanti Bruno Renato	31-12-1906	Ferrara	Bologna	Albo dottori commercialisti
212. Meroni Angelo	8- 9-1919	Cunardo	Cunardo	Non iscritto
213. Michelangeli Luigi	5- 4-1909	Offida	Roma	Non iscritto
214. Milia Natale	23- 9-1915	Cagliari	Cagliari	Albo dei ragionieri
215. Minoni Giovanni	31- 5-1911	Brescia	Brescia	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
216. Minozzi Bruno	27- 9-1918	Padova	Padova	Non iscritto
217. Montagna Elvio	19- 6-1930	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
218. Morabito Antonio	27- 3-1933	Cataforio	Como	Albo dei ragionieri
219. Moriconi Vezio	13- 3-1910	Lucca	Lucca	Albo dottori commercialisti
220. Morini Danilo	21- 4-1934	Villa Minozzo	Castellarano	Albo degli avvocati
221. Morterra Ferruccio	27- 6-1908	Trieste	Milano	Albo dottori commercialisti (elenco speciale)
222. Munerati Umberto	28- 9-1923	Trento	Trento	Albo dei ragionieri
223. Napoli Paolo	7- 1-1901	Catania	Catania	Albo dottori commercialisti
224. Negrini Riccardo	5- 6-1921	Borgoforte	Mantova	Albo dottori commercialisti
225. Occari Giovanni	30- 9-1928	Bologna	Ferrara	Albo dottori commercialisti
226. Odazio Emanuele	6- 6-1914	Milano	Milano	Albo degli avvocati
227. Orizio Lauro Egidio	22- 5-1925	Chiari	Milano	Albo dottori commercialisti et avvocati
228. Orsi Samuele	25- 1-1916	Genova	Genova	Non iscritto
229. Ostinelli Federico	9- 4-1933	Como	Como	Albo dottori commercialisti
230. Paduano Aldo	24-11-1920	Benevento	Bergamo	Albo dottori commercialisti
231. Pagani Armano	2- 4-1915	Milano	Milano	Non iscritto
232. Pagella Ugo	25-10-1906	Tivoli	Roma	Non iscritto
233. Paino-Ferrara Gabriele Luigi	28- 1-1912	Milano	Novara	Albo dottori commercialisti
234. Palma Giuseppe	11- 2-1910	Viareggio	Gallarate	Non iscritto
235. Panceri Giuseppe	13- 8-1933	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
236. Pancheri Luciano	18- 1-1930	Parma	Valdagno	Albo dottori commercialisti
237. Panichi Paolo	2- 6-1901	Calcinaia	Milano	Non iscritto
238. Paoletti Ugo	2-10-1921	Castelli	Castelli	Non iscritto
239. Papagni Alessio	13- 2-1921	Trani	Trani	Albo dei ragionieri
240. Parlato Renato	10- 1-1932	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
241. Pasqua Sabatino	9- 3-1921	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
242. Passacantando Vincenzo	3- 7-1914	Alanno	Verona	Albo dottori commercialisti
243. Passariello Renato	9-10-1919	Roma	Roma	Albo dottori commercialisti (elenco speciale)
244. Passavanti Mario	9- 8-1924	Rimini	Fermo	Non iscritto
245. Passeggia Giovanni	22- 1-1922	Torre Annunziata (Napoli)	Napoli	Albo degli avvocati
246. Patanè Ferdinando	2- 1-1903	Catania	Catania	Albo dottori commercialisti
247. Pedrini Mario	23- 3-1913	San Mauro Pascoli (Forlì)	Milano	Non iscritto
248. Pelissetto Alfredo	31- 3-1920	Rivarolo Ligure	Trento	Albo dottori commercialisti
249. Penzo Pier Carlo	3- 5-1912	Firenze	Firenze	Albo dottori commercialisti
250. Piacentini Luigi	23- 7-1930	Pisa	Pisa	Albo dottori commercialisti
251. Piccioni Alberto Mario	16- 4-1905	Numana	Roma	Non iscritto
252. Pinardi Franco	14- 9-1923	Sorbolo	Parma	Albo degli avvocati
253. Piovani Antonio	21- 5-1936	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
254. Poggi Luigi	21- 3-1913	Pavia	Pavia	Albo dei ragionieri
255. Pola Angelo	11- 3-1907	Borgosatollo	Brescia	Non iscritto
256. Polsinelli Guido	24- 2-1930	Sora	Sora	Albo dei procuratori legali
257. Pompilio Licio	7- 1-1905	San Martino sulla Marrucina	Milano	Albo degli avvocati
258. Pozzoli Guido	16- 5-1932	Desio	Desio	Albo dei ragionieri
259. Pretti Mario	11- 7-1929	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
260. Prosperini Ottorino	12-10-1923	S Demetrio nei Vestini	Roma	Non iscritto
261. Quadrani Ettore	23- 3-1935	Roma	Roma	Non iscritto
262. Quagliotti Sandro	13-12-1939	Firenze	Firenze	Albo dei ragionieri
263. Raccagni Cesare	15- 4-1922	Orbetello	Atripalda	Albo dottori commercialisti
264. Ranellucci Pasqualino	19-11-1938	Roma	Roma	Albo dottori commercialisti
265. Raschi Alberto	14- 4-1924	Talla	Arezzo	Albo dottori commercialisti
266. Repetto Giovanni	25- 6-1908	Genova	Genova	Non iscritto
267. Retinò Oronzo	26- 8-1906	Lecce	Brindisi	Albo dottori commercialisti
268. Romani Vittorio	19- 4-1918	Lucca	Lucca	Albo dei ragionieri
269. Rc .olato Gianfranco	9-10-1932	Ronco Scrivia	S. Antioco	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
270. Ronconi Pietro	16- 6-1914	Nepi	Roma	Albo dei ragionieri
271. Rosauer Giulio	9- 4-1935	Roma	Roma	Albo degli avvocati
272. Rossi Dino	8- 5-1921	Cascina (Pisa)	Venezia-Lido	Albo dei ragionieri
273. Rosso Giovanni	15-11-1909	Conselve	Conselve	Albo degli avvocati
274. Rotili Carlo	27- 5-1925	Benevento	Benevento	Albo degli avvocati
275. Rulli Alessandro	13- 3-1927	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
276. Russo Gaspare	27- 4-1927	Minori	Salerno	Albo degli avvocati
277. Russo Quintino	27-10-1920	Mercato S. Severino	Mercato San Severino	Albo dottori commercialisti
278. Sacchi Osvaldo	20- 8-1904	Mediglia	Milano	Non iscritto
279. Salerno Giovanni	28- 3-1935	Napoli	Milano	Albo degli avvocati
280. Saletti Giovanni	4-11-1925	Siena	San Casciano Val di Pesa	Albo dottori commercialisti
281. Salvi Giuseppe	20- 4-1914	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
282. Sammarco Elio	18-12-1920	Lecce	Lecce	Albo dottori commercialisti
283. Santangelo Alfredo	28-10-1934	Castiglione delle Stiviere	Palermo	Albo dei procuratori legali
284. Santoro Giuseppe	21- 9-1923	Baronissi	Salerno	Albo dottori commercialisti
285. Sanzogni Aldo	25-10-1929	Sarezzo	Sarezzo	Albo dottori commercialisti
286. Sardo Procolo	30- 7-1895	Pozzuoli	Pozzuoli	Albo degli avvocati
287. Sarnari Luciano	2-10-1930	Roma	Roma	Albo dottori commercialisti
288. Savarese Antonio	20-10-1900	Messina	Messina	Non iscritto
289. Schiavo Giovanni	22- 2-1913	Palermo	Palermo	Albo dottori commercialisti
290. Sciarra Cristino	16- 8-1898	Cassano delle Murge	Roma	Non iscritto
291. Sciuto Eugenio	28- 5-1924	Catania	Catania	Albo dei ragionieri
292. Seccia Oscar	17-11-1925	L'Aquila	Busto Arsizio	Albo dottori commercialisti
293. Segre Giulio	13- 2-1922	Torino	Torino	Albo dei geometri
294. Senini Enrico	22-11-1938	Brescia	Brescia	Albo dei ragionieri
295. Senni Pietro	13-11-1915	Roma	Roma	Non iscritto
296. Serenthà Pietro Luigi	12-11-1932	Monza	Monza	Albo dei ragionieri
297. Soncini Giuseppe	12- 9-1932	Milano	Milano	Albo degli avvocati
298. Stasi Antonio	6-12-1927	Galatina	Milano	Albo degli avvocati
299. Stein Riccardo	7- 6-1909	Merano	Milano	Albo dottori commercialisti
300. Stoppino Davide	9- 5-1936	Genova	Torino	Albo dottori commercialisti
301. Taccani Giovanni	2- 5-1914	Trieste	Trieste	Albo dottori commercialisti
302. Tagliavini Giorgio	24- 9-1925	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dottori commercialisti
303. Tait Luigi	3- 2-1903	Mezzolombardo	Trento	Albo dei ragionieri
304. Talamo Salvatore	5-11-1887	Saponara	Milano	Albo dottori commercialisti
305. Taliercio Giuseppe	11- 8-1923	La Spezia	La Spezia	Albo dottori commercialisti
306. Tamborini Giampiero	22-11-1932	Somma Lombardo	Milano	Albo dottori commercialisti
307. Tampalini Giuseppe	22-12-1936	Brescia	Brescia	Albo dottori commercialisti
308. Tamponi Piero	3- 2-1922	Torino	Genova	Albo dei ragionieri
309. Tani Guglielmo	2- 5-1900	Firenze	Milano	Non iscritto
310. Tartaro Giuseppe	16-10-1902	Trapani	Roma	Non iscritto
311. Tavoletti Raffaele Elio	10- 8-1937	Spinetoli	Spinetoli	Albo dottori commercialisti
312. Tenuta Salvatore	19- 7-1903	Catanzaro	Roma	Albo dottori commercialisti
313. Terzano Giacinto	1- 6-1903	Torino	Milano	Albo dei ragionieri
314. Tilesi Ovidio	7- 5-1930	Amatrice	Roma	Non iscritto
315. Tiranti Fedele	17-11-1934	Udine	Como	Albo dei ragionieri
316. Tonello Leopoldino	27- 8-1912	Padova	Venezia-Lido	Non iscritto
317. Tonello Silvio	27- 8-1912	Padova	Venezia-Lido	Non iscritto
318. Torcelli Luigi	26- 3-1903	Lecce	Firenze	Albo dottori commercialisti
319. Torre Alessandro	14- 3-1905	Roma	Roma	Non iscritto
320. Torres Giorgio	25- 9-1929	Como	Como	Albo dei ragionieri
321. Torselli Italo	4- 2-1936	Piacenza	Piacenza	Albo dei ragionieri
322. Tosi Arturo	20- 2-1905	Sassuolo	Sassuolo	Non iscritto
323. Tronci Ercole	29-10-1905	Cagliari	Cagliari	Non iscritto
324. Tursellino Lazzaro Ettore	3- 3-1907	Palo del Colle	Milano	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
325. Uberti Giovanni	9- 3-1921	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Albo degli avvocati
326. Vacca Giovanni Battista	23-10-1927	Torino	Torino	Albo dottori commercialisti
327. Vayno Paolo	19- 8-1934	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
328. Valentini Alberto	20- 2-1913	Civitavecchia	Civitavecchia	Albo dottori commercialisti
329. Varisco Mario	31- 3-1908	Milano	Magenta	Albo dei ragionieri
330. Vecchio Luciano	20- 2-1933	Pavia	Pavia	Albo dottori commercialisti
331. Veneroni Erminio	28- 6-1930	Vigevano	Vigevano	Albo dottori commercialisti
332. Verga Alberto	9- 6-1915	Milano	Milano	Albo dottori commercialisti
333. Verrini Mario	20- 1-1904	Campobasso	Cairo Montenotte	Non iscritto
334. Villa Augusto	4- 9-1931	Bibbiano	Bibbiano	Albo dottori commercialisti
335. Villa Luigi	27-10-1934	Monza	Monza	Albo dei ragionieri
336. Vismara-Currò Giuliano	1-12-1921	Milano	Roma	Albo degli avvocati
337. Vitrano Francesco	23- 5-1924	Palermo	Palermo	Albo dottori commercialisti
338. Volpini Giov-Batta detto Giovan Battista	20- 2-1902	Firenze	Milano	Non iscritto
339. Zanetti Cornelio	23- 9-1917	Soncino	Brescia	Albo dei geometri
340. Zanettin Ermenegildo	13-12-1924	Mason Vicentino	Vicenza	Albo dottori commercialisti
341. Zani Giovanni	19- 6-1920	Cremona	Cremona	Albo dei ragionieri
342. Zaniolo Glauco	17- 1-1915	Vicenza	Valdagno	Non iscritto
343. Zeni Osvaldo	25- 3-1928	Bolzano	Bolzano	Albo dottori commercialisti
344. Zini Antonio	11- 6-1901	Firenze	Firenze	Non iscritto
345. Zunino Giuseppe Alberto	20-11-1937	Torino	Torino	Albo degli ingegneri

Roma, addì 24 gennaio 1968

Il presidente della commissione centrale
PITTIRUTI

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione 7 gennaio 1965, n. 8/0008, con la quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha espresso parere contrario alla classificazione delle seguenti arterie costruite dai consorzi di bonifica Alto e Medio Belice e Cuti, Ciolino, Monaco, S. Nicola:

1) Patria-Pioppo, estesa km. 2 + 100;

2) Pernice-Zabbia, estesa m. 10 + 350;

3) dalla strada provinciale Resuttano-Alimena per Cuti al confine con la provincia di Caltanissetta nei pressi della località Ciolino, estesa km. 4 + 100;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso, invece, parere favorevole con voto 19 aprile 1966, n. 597;

Visto il foglio 18 agosto 1966, n. 3591, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha reso noto all'amministrazione provinciale di Palermo il voto predetto;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Palermo non ha dato risposta;

Visto il foglio 23 maggio 1967, n. 2815, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha sollecitato le determinazioni di quell'ente precisando che, se entro sessanta giorni dalla data del foglio stesso non avesse ottemperato, si sarebbe sottoposta la questione al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Palermo non ha dato egualmente, al riguardo alcuna risposta;

Sentito il Consiglio di Stato che, con voto 17 ottobre 1967, n. 1114/67, ha espresso parere favorevole circa la classificazione delle strade di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, che le strade suindicate possono essere classificate provinciali ai sensi degli articoli 10 e 24 della già citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade:

1) Patria-Pioppo	estesa km.	2 + 100
2) Pernice-Zabbia	» »	10 + 350
3) dalla strada provinciale Resuttano-Alimena per Cuti al confine con la provincia di Caltanissetta nei pressi della località Ciolino	» »	4 + 100
estesa complessiva	km.	16 + 550

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione dei comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 14.1/916/1168 Div. Gab. del 18 gennaio 1968, con la quale la prefettura di Latina comunica che, a seguito delle dimissioni dell'avv. Guido Bernardi è stato eletto sindaco del comune di Latina il prof. Vincenzo Tasciotti;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dottor Guido Bernardi con il prof. Vincenzo Tasciotti;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Vincenzo Tasciotti è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Latina, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione dell'avv. Guido Bernardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate dalla società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e delle nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore e le nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa G, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 16 giugno 1961);

Tariffa J, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 giugno 1961);

Tariffa HL, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa GL, relativa all'assicurazione con visita medica a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 marzo 1965).

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Società assicuratrice industriale », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società assicuratrice industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui due in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Società assicuratrice industriale », con sede in Torino:

Tariffa 13/1, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14/1, relativa all'assicurazione con visita medica, a premi annui limitati, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 16, relativa all'assicurazione, a premi annui limitati, di annualità temporanee certe posticipate, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un deter-

minato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 27 settembre 1966);

Tariffa 17, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 19, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 25 marzo 1966).

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1380)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, recante norme per la prevenzione della peste suina africana in relazione all'importazione ed al transito dei suidi e delle loro carni, prodotti ed avanzi provenienti dall'estero;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, recante norme per la prevenzione dell'afta epizootica sostenuta da virus di tipi esotici;

Considerato che, in passato, l'utilizzazione per l'alimentazione degli animali, dei rifiuti solidi urbani e dei residui o rifiuti alimentari di qualunque provenienza, igienicamente non bonificati, è stata causa di insorgenza di malattie contagiose degli animali anche a carattere zoonosico;

Ritenuto necessario adottare particolari misure intese a disciplinare tale utilizzazione ai fini della prevenzione delle predette malattie e, in modo particolare, di quelle esotiche;

Ordina:

Art. 1.

Salvo quanto disposto al successivo art. 2, è vietato cedere per l'alimentazione degli animali, nonchè detenere e utilizzare per lo stesso scopo, i rifiuti solidi urbani, i residui alimentari ricavati dalla cernita dei predetti rifiuti, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semi-solidi e liquidi di cucina e di mensa, nonchè qualsiasi altro rifiuto alimentare che rappresenti un possibile veicolo di agenti di malattie infettive e diffusive degli animali.

Art. 2.

In deroga al divieto stabilito all'art. 1 è consentita l'utilizzazione a scopo alimentare, dei residui o rifiuti alimentari sopra indicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purchè vengano sottoposti a bollitura per non meno di un'ora o, comunque, ad idoneo trattamento risanatore, da eseguirsi in un impianto centralizzato.

La deroga di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei rifiuti alimentari che si formano negli istituti di cura pubblici o privati aventi reparti per malattie infettive. Tali rifiuti debbono essere sempre distrutti nell'interno degli istituti stessi.

Art. 3.

L'impianto centralizzato è il complesso di installazioni ed attrezzature tecnicamente rispondenti allo scopo e dotate di idonei requisiti igienico-sanitari, dislocato al di fuori e a conveniente distanza dagli allevamenti, avente la finalità di centralizzare il trattamento di bonifica sanitaria dei residui o rifiuti alimentari, di cui al precedente art. 2, comma primo, provenienti da una o più fonti di produzioni situate nell'ambito di una determinata zona o area e destinati ad uno o più allevamenti situati nell'ambito di una determinata zona o area.

Art. 4.

Chiunque intende attivare un impianto centralizzato deve munirsi del nulla osta come previsto per gli impianti di cui all'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il veterinario provinciale concede il nulla osta quando in seguito a sopralluogo accerta l'idoneità dell'impianto e della sua ubicazione, nonchè la funzionalità delle installazioni e delle attrezzature.

Il veterinario provinciale nel rilasciare il nulla osta tiene conto della competenza di altre amministrazioni ed uffici pubblici secondo quanto sancito nelle leggi e nei regolamenti.

Art. 5.

L'impianto centralizzato non deve costituire pericolo di diffusione di malattie infettive degli animali e, pertanto, in esso è vietato l'allevamento di animali di qualunque specie. La disposizione dei locali nonchè la sistemazione delle attrezzature debbono essere progettate in modo da ottenersi due reparti distinti: uno per la ricezione ed il trattamento dei residui da bonificare, l'altro per la conservazione e l'inoltro dei residui bonificati.

Il personale addetto all'impianto centralizzato non deve costituire veicolo passivo di propagazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi.

L'attività dell'impianto centralizzato è soggetta a vigilanza veterinaria e sottostà ai controlli dell'ufficiale sanitario, per quanto di sua competenza.

Art. 6.

E' vietato tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie nei depositi o discariche di rifiuti solidi urbani (immondizie) e nelle loro immediate adiacenze.

I veterinari provinciali, in relazione alle condizioni ambientali e ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, stabiliscono la distanza massima dai depositi o discariche entro la quale è vietato tenere animali in allevamento.

Ove sia necessario i veterinari provinciali possono disporre che i depositi o le discariche siano convenientemente recintati per evitare l'accesso di animali.

Art. 7.

Il trasporto dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali deve farsi a mezzo di veicoli aventi pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita di liquami.

Per la loro raccolta debbono utilizzarsi contenitori a perfetta tenuta facilmente lavabili e disinfettabili.

E' vietato il trasporto di animali a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di residui o rifiuti alimentari non bonificati ai sensi della presente ordinanza, e che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto di residui o rifiuti alimentari bonificati ai sensi della presente ordinanza a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di animali, e che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto in promiscuità con lo stesso veicolo di residui o rifiuti alimentari bonificati e non bonificati anche se contenuti in recipienti diversi.

Art. 8.

I residui alimentari di cucina e di mensa che si formano nell'ambito delle famiglie agricole, possono essere somministrati, purchè sottoposti a cottura, direttamente agli animali dei propri allevamenti del tipo così detto familiare.

Salvo quanto previsto al precedente comma, i residui o rifiuti alimentari che non possono essere bonificati per l'alimentazione degli animali in un impianto centralizzato debbono subire il destino dei rifiuti solidi urbani (esterni ed interni) previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

Art. 9.

Le amministrazioni comunali, d'intesa con le organizzazioni di categorie interessate ed i privati, debbono regolamentare, ad integrazione dei servizi di nettezza urbana, il servizio di raccolta, trasporto ed utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari, che si formano nei fabbricati dei centri e nuclei urbani, destinati all'alimentazione degli animali.

Nel caso che le amministrazioni comunali non provvedano direttamente al servizio di cui al precedente comma, le stesse lasciano all'iniziativa privata la raccolta, il trasporto e la utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali.

Art. 10.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai residui o rifiuti alimentari che si formano nell'ambito dei porti, degli aeroporti, delle stazioni e dei valichi di confine abilitati al traffico internazionale.

I residui alimentari che si formano nelle navi, negli aeromobili, nelle vetture e carri ferroviari e negli autoveicoli provenienti dall'estero, qualora non possano essere avviati ad un unico impianto di bonifica istituito ed attivato nell'ambito del porto, dell'aeroporto, della stazione ferroviaria o dell'autostazione, debbono essere distrutti nello stesso ambito.

Art. 11.

Le carni e i visceri non destinati all'alimentazione umana, i sottoprodotti della macellazione e i residui della lavorazione delle carni, purchè riconosciuti sani, possono essere somministrati crudi qualora lo richiedano particolari esigenze alimentari per l'allevamento di determinate specie animali.

Il trasferimento delle carni e prodotti di cui al precedente comma deve farsi con la scorta di uno speciale certificato veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto la destinazione ad esclusivo uso alimentare animale.

Le carni e i prodotti di cui sopra debbono essere contraddistinti con uno speciale contrassegno, e opportunamente denaturati qualora ciò sia compatibile con le esigenze dell'alimentazione animale.

Art. 12.

Il latte e i sottoprodotti della lavorazione lattiero-casearia destinati all'alimentazione degli animali non rientrano nella disciplina della presente ordinanza.

Art. 13.

E' abrogato l'art. 3 delle ordinanze 25 e 28 marzo 1967, citate nelle premesse.

Art. 14.

La presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entrerà in vigore il 1° marzo 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1610)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Norme per la profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche all'art. 265 del predetto testo unico;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 luglio 1965, relativo all'abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti di malattie esotiche;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana;

Vista la propria ordinanza 20 aprile 1967, emanata allo scopo di impedire la diffusione della peste suina africana, accertata per la prima volta in Italia, e di provocarne la eradicazione;

Ritenuto necessario potenziare, in via permanente, il sistema preventivo in atto con ulteriori misure di polizia veterinaria di sperimentata efficacia;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 20 aprile 1967, recante norme per la profilassi della peste suina africana, è sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Alle malattie infettive e diffusive degli animali, elencate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la peste suina africana.

Art. 3.

Il sindaco, ricevuta la denuncia anche di sospetto di una forma pestosa dei suini, oltre a darne immediata comunicazione al veterinario comunale per gli accertamenti di competenza, ne informa telefonicamente o telegraficamente il veterinario provinciale per gli adempimenti di cui al successivo art. 4.

Qualora il sospetto sia avanzato da veterinari liberi esercenti, questi, in attesa dell'intervento del veterinario comunale, impartiscono per iscritto al proprietario o al detentore degli animali le necessarie istruzioni tendenti ad evitare la diffusione dell'eventuale contagio.

Il sindaco provvede a porre sotto sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica gli animali sospetti d'infezione o di contaminazione.

Il veterinario provinciale, a sua volta, dà immediata comunicazione telefonica o telegrafica al Ministero della sanità dell'avanzato sospetto.

Il sequestro di rigore di cui al precedente terzo comma è revocato nel caso che il sospetto di peste suina classica o africana non trovi conferma.

Art. 4.

Per ogni caso di malattia dei suini riferibile a forme pestose il veterinario provinciale, insieme al veterinario comunale e al dirigente la sezione diagnostica degli istituti e delle facoltà di cui al successivo articolo, effettua la diagnosi differenziale clinica ed anatomo-patologica, il prelievo di adatto materiale patologico e nel contempo provvede ad avviare l'inchiesta epizoologica sull'origine dell'infezione.

Art. 5.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, nelle loro sedi centrali, e le facoltà di medicina veterinaria eseguono, su richiesta delle autorità sanitarie centrali e periferiche e secondo le direttive all'uopo impartite dal Ministero della sanità, le ricerche inerenti all'accertamento diagnostico della peste suina africana, che nel caso di focolaio di prima insorgenza o comunque di focolaio non dipendente da altro già accertato, deve essere confermato dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 6.

Il sindaco, ricevuta la conferma o la denuncia di peste suina africana, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti previsti all'art. 10 del regolamento di polizia veterinaria, provvedendo a tenere sotto sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica gli animali infetti, quelli sospetti infetti e quelli sospetti contaminati.

Il sindaco informa telefonicamente o telegraficamente il veterinario provinciale che, a sua volta, dà immediata comunicazione telefonica o telegrafica al Ministero della sanità dell'insorgenza della malattia.

Nell'ordinanza di sequestro il sindaco deve precisare i limiti del focolaio infettivo, nel quale è stata accertata la presenza di animali infetti o sospetti infetti o sospetti contaminati.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati quando tutti gli animali sono stati abbattuti e distrutti e sono state eseguite le disinfezioni ed ogni altra operazione ritenuta necessaria per la neutralizzazione del virus pestoso nel focolaio infettivo, salvo quanto disposto al successivo art. 11.

Quando la peste suina africana viene accertata in un macello pubblico o privato l'ordinanza di sequestro emanata dal sindaco viene revocata dopo eseguita la distruzione delle carcasse provenienti dagli animali infetti, sospetti infetti o sospetti contaminati e dopo effettuate le operazioni di cui al precedente comma.

Quando negli impianti adibiti alla lavorazione, alla conservazione e al commercio delle carni viene accertata la introduzione di carni provenienti da animali infetti, sospetti infetti o sospetti contaminati di peste suina africana, il provvedimento di revoca viene adottato dopo che le predette carni sono state distrutte e le carni sane, precedentemente e successivamente introdotte allo stato fresco, refrigerato o congelato, trasformate in prodotti cotti, e dopo che sono state eseguite le operazioni di cui al quarto comma del presente articolo.

Indipendentemente dalla revoca dell'ordinanza di sequestro relativa al focolaio infettivo, i prodotti di salumeria non cotti, per i quali non sia possibile escludere che siano stati preparati con carni contaminate, se non possono essere sottoposti a cottura, debbono essere sequestrati per un periodo di mesi 5 se trattasi di prodotti senz'osso e di mesi 7 di prodotti con osso.

Art. 7.

Il veterinario provinciale, presa cognizione nella maniera più sollecita dei provvedimenti adottati dal sindaco, emana d'urgenza le ordinanze di zona infetta e di zona di protezione e, ai sensi delle vigenti disposizioni, ordina l'immediato abbattimento e la distruzione degli animali infetti, sospetti d'infezione e sospetti di contaminazione, e provvede al pagamento delle relative indennità.

Art. 8.

Nell'ordinanza di zona infetta debbono essere indicati i limiti della zona stessa, entro i quali debbono applicarsi le misure di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), dell'art. 11 del regolamento di polizia veterinaria.

Nell'ambito della zona infetta è vietato qualsiasi spostamento e la macellazione dei suidi.

Negli stabilimenti e laboratori carni e nei depositi frigoriferi situati nell'ambito della zona infetta deve essere rafforzato il servizio di vigilanza e polizia veterinaria.

E' consentita l'introduzione nella zona infetta di carni suine per il consumo diretto e la trasformazione; quest'ultima sarà consentita soltanto per la preparazione di prodotti cotti o di prodotti a stagionatura minima di 5 mesi per quelli senz'osso e di 7 mesi per quelli con osso.

Per urgenti esigenze di macellazione il veterinario provinciale può consentire lo spostamento nell'ambito o fuori della zona infetta dei suini grassi sani e non sospetti di contaminazione, a condizione che gli stessi vengano vincolati a stabilimenti previamente autorizzati dal Ministero della sanità per la esclusiva fabbricazione di prodotti cotti. Il Ministero stabilirà, di volta in volta, le misure cautelative per lo spostamento e la macellazione dei suini e la trasformazione delle loro carni.

Art. 9.

L'ordinanza di zona di protezione, da emanarsi in conformità del disposto dell'art. 13 del regolamento di polizia veterinaria, deve contenere oltre alle misure ritenute dal veterinario provinciale, in relazione alle particolari condizioni locali, idonee ad arginare la diffusione dell'infezione, tassativamente le seguenti altre da applicarsi entro i limiti indicati nell'ordinanza stessa:

a) censimento, a cura delle amministrazioni comunali, degli allevamenti e degli animali recettivi esistenti nella zona;

b) vaccinazione contro la peste suina classica ai sensi delle vigenti disposizioni;

c) visita veterinaria, integrata dal rilievo termometrico effettuato su un numero statisticamente rappresentativo e sanitariamente valido dei suini da spostare nell'ambito della zona di protezione, da ripetersi qualora gli animali vengano spostati fuori dell'ambito di una condotta veterinaria: a comprova della avvenuta visita favorevole per tutti i capi da spostare nell'ambito della zona di protezione deve essere rilasciata l'attestazione sanitaria di cui al modello 4, allegato al regolamento di polizia veterinaria;

d) applicazione dell'art. 14 del regolamento di polizia veterinaria per lo spostamento dei suini fuori della zona di protezione a scopo di macellazione, con prescrizione del rilievo termometrico favorevole alla partenza e all'arrivo e la scorta sanitaria;

e) disciplina dello spostamento dei suini per ragioni di pascolo e di fecondazione, con divieto di pascolo suino nelle zone ove vivono normalmente cinghiali;

f) disciplina dello spostamento dei suini al seguito delle mandrie o delle greggi monticanti nell'ambito della zona di protezione;

g) intensificazione del servizio di vigilanza e polizia veterinaria nei macelli pubblici e privati e negli stabilimenti e laboratori delle carni;

h) obbligo del prelievo termometrico prima dello abbattimento per i suini macellati negli impianti e per quelli autorizzati ad essere macellati a domicilio per uso privato.

Art. 10.

L'ordinanza di zona infetta e l'ordinanza di zona di protezione, sono revocate trascorsi rispettivamente sessanta e non meno di trenta giorni dall'estinzione dell'ultimo focolaio, risultante dalla revoca dei provvedimenti di competenza del sindaco.

Art. 11.

Il veterinario provinciale stabilisce con propria ordinanza il periodo di tempo, variabile da tre a sei mesi dall'estinzione del focolaio di peste suina africana, trascorso il quale è consentita l'immissione di suini nelle aree di cui al terzo comma dell'art. 6 della presente ordinanza, nelle quali è stata riconosciuta la presenza di suini infetti o sospetti infetti o sospetti contaminati e nei confronti dei quali sono stati adottati i provvedimenti di abbattimento e distruzione.

Il veterinario provinciale può stabilire il termine minimo per consentire il ripopolamento degli allevamenti, qualora vengano eseguiti nei ricoveri animali e nelle loro adiacenze idonei lavori tendenti ad ottenere il miglioramento tecnico-igienico dei ricoveri stessi nei riflessi della profilassi antipestosa.

Art. 12.

Nelle province ove si verificano casi anche singoli di peste suina africana i veterinari provinciali adottano i provvedimenti di cui all'art. 32 del regolamento di polizia veterinaria e dispongono ai sensi dell'art. 21 dello stesso regolamento la sospensione di tutti i mercati, fiere ed esposizioni di suini. Nel rilascio dei certificati rosa modello 4 i veterinari comunali conserveranno agli atti d'ufficio copia degli stessi.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono revocati scaduto il termine ultimo più severo fissato con le ordinanze di cui al precedente art. 11, primo comma.

Art. 13.

I veterinari provinciali possono adottare con apposite ordinanze, previa approvazione del Ministero della sanità e semprechè ovvie ragioni d'interesse profilattico ne giustifichino l'adozione, misure sanitarie non previste dalla presente ordinanza.

Tutti i provvedimenti adottati dai veterinari provinciali in materia di lotta contro la peste suina africana debbono essere trasmessi in copia al Ministero della sanità ed agli uffici veterinari provinciali della Repubblica.

Art. 14.

Ai fini della profilassi delle malattie pestose dei suini è resa obbligatoria l'applicazione, a cura delle ditte produttrici e sotto vigilanza veterinaria, della data di produzione su tutte le carni preparate contenenti carni suine. La data di produzione deve essere indicata con un numero romano per il mese e con un numero arabo per le due ultime cifre riferite all'anno.

Sono escluse dall'obbligo suddetto le carni cotte e quelle preparate in filze e destinate ad essere consumate fresche nel luogo di produzione.

Art. 15.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° marzo 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o farla osservare.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 264 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1968:

Tessiore Alberto, notaio residente nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Bologna.

Turchi Augusto, notaio residente nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Bologna.

De Socio Giovanni, notaio residente nel comune di Crevalcore, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Magnani Guido Alessandro, notaio residente nel comune di Fanano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Bologna.

Scudellari Luciano, notaio residente nel comune di Serramazzoni, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Bologna.

(1394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Budrio ad accettare una donazione

Con decreto n. A/4651 Div. I in data 1° dicembre 1967, il prefetto della provincia di Bologna, ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale di Budrio, ad accettare la donazione della somma di L. 300.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Maria Strassera ».

(1564)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1968, registro n. 3, foglio n. 136, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'O.N.I.G. per l'annullamento del provvedimento di decisione di un ricorso gerarchico adottato dal provveditore agli studi di Perugia, in esito al concorso per tre posti di bidello supplente presso la scuola media « Gentile da Foligno », sita in Foligno.

(1248)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Acquisto di formaggio grana padano di produzione 1967 da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, che dispone interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A. per un quantitativo complessivo massimo di q.li 100.000 di produzione 1967;

Vista la deliberazione A.I.M.A. del 16 novembre 1967, relativa alle condizioni e modalità per un acquisto di formaggio grana padano di produzione 1967 da parte dell'A.I.M.A. in esecuzione delle disposizioni del citato decreto-legge;

Vista la deliberazione A.I.M.A. del 27 dicembre 1967, relativa alle condizioni e modalità per un acquisto di formaggio grana parmigiano-reggiano da parte dell'A.I.M.A. in esecuzione delle disposizioni del citato decreto-legge;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, con il quale il quantitativo massimo di formaggio grana acquistabile dall'A.I.M.A. ai sensi del citato decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, è stato elevato a q.li 200.000 di produzione 1967;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere senza indugio a stabilire le modalità e condizioni per il compimento delle ulteriori operazioni di acquisto del prodotto autorizzate con il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Nell'adunanza del 12 febbraio 1968;

Ha deliberato:

1) L'A.I.M.A. procede, alle condizioni stabilite con la presente deliberazione, ad un ulteriore acquisto presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli di formaggio grana padano da loro prodotto nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 1967.

L'acquisto viene effettuato per prodotto avente le caratteristiche stabilite all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, ed i requisiti di formaggi, scelti, mercantili 0-1, secondo gli usi e le consuetudini in vigore.

Le partite acquistabili debbono essere costituite da un minimo di cento forme, delle quali almeno l'88 per cento deve essere formaggio « scelto »; il restante 12 per cento può essere costituito da formaggio di qualità « 0 » o « 1 ».

Il prezzo di acquisto, riferito a partite di prodotto aventi le caratteristiche ed i requisiti suindicati, è stabilito in L. 972,35 (novecentosettantadue e 35) al kg., i.g.e. a carico del venditore, per merce stivata nel magazzino di conservazione del venditore. Tale prezzo si intende comprensivo di un periodo di franchigia a favore dell'A.I.M.A. di giorni trenta dalla data di acquisto per effettuare le operazioni di ritiro del prodotto.

2) Gli organismi che intendono vendere all'A.I.M.A. formaggio grana padano alle condizioni del precedente punto 1) debbono presentare offerta di vendita mediante domanda in carta semplice diretta al presidente dell'azienda e recante:

a) la denominazione e la sede sociale o principale dell'organismo richiedente;

b) il nome e la sottoscrizione del legale rappresentante dell'organismo stesso;

c) l'ubicazione e la potenzialità, espressa in quintali di latte annui, del caseificio o dei caseifici dell'organismo richiedente, con l'indicazione, altresì, della quantità di latte effettivamente lavorata nell'annata 1966 e della quantità di latte impiegata per la lavorazione a grana nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 1967;

d) la quantità di formaggio grana prodotta dal 1° gennaio al 30 novembre 1967, espressa in numero di forme con relativi pesi medi;

e) la quantità di formaggio grana prodotta nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 1967, espressa in numero di forme e relativi pesi medi;

f) la quantità, espressa in numero di forme e relativo peso in quintali, di formaggio grana di produzione 1967 che si offre in vendita all'A.I.M.A., nonchè l'indicazione del mese di produzione;

g) l'ubicazione del magazzino di conservazione in cui trovasi la partita di prodotto, con la precisazione se trattasi di magazzino condotto in proprio oppure di magazzino fiduciario;

h) la dichiarazione se l'offerente è disposto o meno a provvedere alla conservazione del prodotto per conto dell'A.I.M.A. negli stessi locali di giacenza e, in caso affermativo, per quale periodo di tempo.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata all'A.I.M.A od inviata alla stessa con lettera raccomandata entro il 10 marzo 1968.

Non è consentito alle latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli che abbiano già fatto all'A.I.M.A. offerta di vendita di formaggio grana padano ai sensi della deliberazione 16 novembre 1967, citata in premessa, riproporre offerte di vendita delle partite di prodotto che all'atto dell'accertamento di qualità da parte dell'apposita commissione di esperti incaricata dall'A.I.M.A., siano state dichiarate non corrispondenti alle caratteristiche stabilite all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 ed ai requisiti di formaggi scelti, mercantili 0-1 secondo gli usi e le consuetudini in vigore.

2) Sulle domande ricevute l'A.I.M.A. provvede a comunicare agli offerenti, mediante lettera raccomandata, la quantità di prodotto che l'azienda è disposta ad acquistare, previo accertamento da parte di apposita commissione di esperti, incaricata dall'A.I.M.A., della quantità e corrispondenza delle caratteristiche ed ai requisiti richiesti della partita di prodotto.

Nella valutazione delle offerte di vendita ricevute sarà, comunque, data la precedenza agli organismi che nella domanda avranno dichiarato di essere disposti a curare la conservazione

del prodotto in qualità di depositario, assicurando altresì la corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto stesso richiede durante la fase di stagionatura. In tali casi l'A.I.M.A. con lettera prevista al precedente comma, comunicherà agli offerenti anche le condizioni del rapporto di deposito.

4) Entro dieci giorni dal ricevimento della lettera dell'A.I.M.A., l'offerente deve inviare all'azienda, mediante lettera raccomandata a pena di decadenza, formale dichiarazione di accettazione senza riserve delle condizioni comunicate, con la indicazione del conto bancario o postale, intestato all'offerente, nel quale l'A.I.M.A. dovrebbe effettuare i versamenti delle somme dovute al medesimo, oppure delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e a quietanzare, nonchè copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'offerente stesso.

5) All'atto dell'accertamento della quantità, qualità e caratteristiche della partita offerta in vendita, la commissione prevista al precedente punto 2) procede, in contraddittorio con il rappresentante dell'organismo venditore, all'individuazione della partita stessa mediante scelta, numerazione con apposita timbratura e pesatura delle forme da considerarsi acquistate dall'A.I.M.A. Del compimento delle operazioni di individuazione della partita di prodotto si redige apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione e dal rappresentante dell'organismo venditore.

Il verbale di individuazione della quantità di prodotto acquistata è redatto in tre originali di cui, dopo la registrazione, uno sarà consegnato al venditore e l'altro trasmesso all'A.I.M.A. dal presidente della commissione.

6) Il pagamento del prezzo è effettuato mediante la corresponsione dell'acconto dell'80 per cento del prezzo stesso dopo il primo accertamento con ordinativo di pagamento emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale di primo accertamento della partita acquistata e del saldo, successivamente alla scelta definitiva delle forme acquistate.

Il compenso per la conservazione sarà corrisposto successivamente al ritiro della partita acquistata.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il presidente: RESTIVO

(1576)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno appartenenti al demanio idraulico del torrente Bessimo ricadenti nei comuni di Rogno (Bergamo) e di Darfo (Brescia).

Con decreto 27 gennaio 1968, n. 115, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno appartenenti al demanio idraulico del torrente Bessimo, segnati parte nel catasto del comune di Rogno (Bergamo), al foglio n. 9, mappale 2759 ½ di mq. 280 e parte nel catasto del comune di Darfo (Brescia) per mq. 324 e quindi di complessivi mq. 604, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 1° aprile e 24 giugno 1966, in scala 1:2000 dagli Uffici tecnici erariali di Bergamo e di Brescia, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 5 febbraio 1968, la Banca Cesare Ponti di Milano, la Banca di Credito di Milano, la Banca Passadore & C. di Genova e la Banca Agraria Bruno & C. di Asti sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343

(1426)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.350.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1523)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.166.666, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1524)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1525)

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, il comune di Frazzanò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1526)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1527)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, il comune di Meri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.664.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1528)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1529)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto, in data 23 ottobre 1967, con il quale è stato indetto il concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto del 23 ottobre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Pagliara dott. Ciro, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Aliquò dott. Mario, primo referendario della Corte dei conti;

Apicella dott. Vincenzo, referendario della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il vice direttore di revisione della Corte dei conti dott. Salvatore Papale.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1968

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1968
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263

(1537)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Prove pratiche del concorso a ventitre posti di operaio di ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri

Le prove pratiche del concorso a ventitre posti di operaio di ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 novembre 1967, avranno inizio a Roma, il giorno 6 marzo 1968 alle ore 13, presso la tipografia riservata del Ministero degli affari esteri, palazzo della Farnesina.

(1392)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori (Lucca).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori (Lucca);

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori, nell'ordine appresso indicato:

1. Montefusco dott. Gerardo	punti	82 —	su 132
2. Ferretti dott. Gustavo	»	80,75	»
3. Rocchi dott. Carlo	»	78,36	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
5. Centro dott. Francesco Saverio	»	77,54	»
6. Panvini dott. Giuseppe	»	77,27	»
7. Gini dott. Michele	»	76,76	»
8. Calistri dott. Umberto	»	76,72	»
9. Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
10. Scalia dott. Benedetto	»	75,36	»
11. Salzano dott. Antonio	»	75 —	»
12. Mistretta dott. Francesco	»	74,70	»
13. Verga dott. Vincenzo	»	74,16	»
14. Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
15. Pace dott. Domenico	»	73,95	»
16. Suglia dott. Nicola	»	73,27	»
17. Visioli dott. Lino	»	73,20	»
18. Rodella dott. Domenico	»	73,12	»
19. Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
20. Bonini Celso	»	71,95	»
21. Bartelloni dott. Manlio	»	71,86	»
22. Sacchitelli dott. Mario	»	71,63	»
23. Micio dott. Ardesino	»	71,23	»
24. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
25. Bandoni Raffaello	»	70,33	»
26. Bernardi Celio	»	70 —	»
27. Milano Alberto	»	69,91	»
28. Bartolomei Adelmo	»	69,87	»
29. Caizzi Gaetano	»	69,33	»
30. Crisopulli dott. Domenico	»	69,27	»
31. Mele Gregorio	»	68,50	»
32. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
33. Vitale Francesco	»	65,83	»
34. Pellei Athos	»	65,41	»
35. Piccitto Arturo	»	63,64	»
36. Zucconi dott. Luciano	»	63,28	»
37. Sirri dott. Sergio	»	63,13	»
38. Spina dott. Donato	»	62,34	»
39. D'Ancona dott. Antonio	»	60,70	»
40. Fulciniti dott. Salvatore	»	60,10	»
41. Ludovici dott. Giovanni	»	58,86	»
42. Lucà dott. Rosario	»	54 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1197)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 39 del 31 gennaio 1968, al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 361, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1965.

(1388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra l'amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Concordia, Novi e S. Possidonio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 7916 del 3 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1968 e relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena e i comuni di Concordia, Novi e S. Possidonio;

Considerato che il prof. Romano Olivo, direttore dell'Istituto di igiene dell'università di Modena, pur essendo stato chiamato a far parte della commissione, per mero sbaglio non è stato incluso fra i componenti;

Attesa la necessità di ovviare a tale manchevolezza;

Visto l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Romano Olivo, direttore dell'Istituto di igiene della università di Modena, è nominato membro della commissione di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Modena, nonchè a quello della prefettura, dell'amministrazione provinciale di Modena e dei comuni interessati.

Modena, addì 27 gennaio 1968

(1264) *Il medico provinciale*: RENZULLI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3507 in data 31 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 351 in data 15 gennaio 1968, con il quale l'ostetrica Bosio Gradina è stata assegnata alla condotta del comune di Quarona;

Ritenuto che per effetto delle rinuncia della suddetta ostetrica Bosio Gradina, si deve procedere alla assegnazione della condotta ostetrica di Quarona;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Castello Giovanna Antida è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Quarona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 5 febbraio 1968

(1429) *Il medico provinciale*: GIANNUZZO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4060 in data 16 agosto 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4720 in data 10 ottobre 1967;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee, formulata dalla commissione;

Accertata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Sideri Gesuina	punti	67,528	su 120
2. Paschina Adua	»	62,070	»
3. Blumenthal Giuliana	»	60,808	»
4. Portas Maria	»	57,633	»
5. Canton Erminia	»	57,366	»
6. Pecorella Grazia	»	56,900	»
7. Melis Antonia	»	56,570	»
8. Nannizzi Maria Vincenza	»	55,872	»
9. Orrù Maria Elvezia	»	55,867	»
10. Corrias Elvira	»	55,004	»
11. Mamusa Maria	»	53,830	»
12. Giglio Adalgisa	»	51,866	»
13. Podda Maria	»	50,130	»
14. Atzeni Maria	»	45,265	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, della Prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 gennaio 1968

Il medico provinciale: PINTUS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Sideri Gesuina: consorzio Senis-Asuni-Assolo-Nureci;
2) Paschina Adua: Villaputzu;
3) Blumenthal Giuliana: Burcei;
4) Portas Maria: consorzio Silius-S. Nicolò Gerrei;
5) Canton Erminia: Ortacesus.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 gennaio 1968

Il medico provinciale: PINTUS

(1189)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1968, n. **1.**

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 140. — Quota regionale per coprire le spese, i contributi ed i sussidi da erogare per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 5 legge regionale 1° settembre 1962, n. 18) (vedi uscite cap. 618) da L. 151.500.000 a L. 161.500.000 L. 10.000.000

Cap. 143. — Assegnazione da parte della Regione di un fondo per provvidenze a favore dei ciechi civili (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28 e 14 agosto 1967, n. 17) (vedi uscite cap. 627) da L. 58.000.000 a L. 59.650.000 . » 1.650.000

In aumento con modificazione di dizione:

Cap. 155. — Quota regionale relativa a nuove provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione (leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 6, art. 6, 12 novembre 1966, n. 19 e 15 novembre 1967, n. 23) (vedi uscite cap. 613) da L. 142.500.000 a L. 152.500.000 » 10.000.000

Totale delle variazioni in aumento . . L. 21.650.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 613. — Categoria XIV - Spesa per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 6, 12 novembre 1966, n. 19 e 15 novembre 1967, n. 23) (vedi entrate cap. 155) da L. 142.500.000 a L. 152.500.000 L. 10.000.000

Cap. 618. — Categoria XIV - Spesa per l'attuazione di provvedimenti per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 5, legge regionale 1° settembre 1962, n. 18) (vedi entrate cap. 140) da L. 151.500.000 a L. 161.500.000 . » 10.000.000

Cap. 627. — Cat. XIV - Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio e spese per gli accertamenti oculistici (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28 e 14 agosto 1967, n. 17) (vedi entrate cap. 143) da L. 58.000.000 a L. 59.650.000 . . . L. 1.650.000

Totale delle variazioni in aumento . . . L. 21.650.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta Provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1968, n. **2.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1968 e sino all'approvazione del bilancio della provincia per l'esercizio finanziario 1968, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 11 giugno 1967, n. 6.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 29 febbraio 1968.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta Provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1144)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.